

Responsabilità civile inquinamento ed interruzione esercizio

Art. B.11 - Oggetto della garanzia

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Responsabilità civile Inquinamento ed interruzione esercizio", Lev Ins Insurance Company AD si obbliga a tenere indenne l'assicurato, con il limite di indennizzo indicato in polizza (ed in mancanza di tale indicazione, nei limiti previsti dall'Art. F.1-Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti), di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale inerente la proprietà del fabbricato indicato in polizza e alla conduzione delle parti comuni per:

a) danni a terzi derivanti da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualsiasi natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato;

b) danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termine delle garanzie operanti della presente sezione "Responsabilità civile".

Qualora sia operante la garanzia "Responsabilità civile - Conduzione" la presente garanzia opera anche per i fatti accidentali inerenti alla conduzione delle singole unità immobiliari assicurate. La garanzia è prestata previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. F.1- Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. B.12 - Esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. B.2 in quanto compatibili con la presente garanzia.